



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 2346 del 03.06.2026

Corte Sportiva di Appello n.42

Seduta del giorno 03.06.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico, avv. Antonio Pollioso.

Visto il reclamo presentato dalla società Pall. Baiano codice FIP 052807 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1600, di cui al C.U. n° 2340 del 01/06/2026, relativo alla gara n° 9433 del campionato di categoria Divisione regionale 2 con il quale è stata comminato alla propria società:

- ammenda di Euro 90.00 per minacce collettive e frequenti e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,5bd RG rec., art. 27,4bd RG rec.];
- ammenda di Euro 75.00 per tentativo di invasione del campo di gioco, commesso da individuo isolato [art. 29,2A RG rec.];
- squalifica campo per 1 gara per invasione del campo di gioco, commessa da individuo isolato [art. 29,3A RG.];
- ANTONIO BIANCO squalifica tesserato per 2 gare per comportamenti non regolamentari sporadici di tesserati iscritti a referto durante la disputa della gara nei confronti di terzi e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,4a RG, art. 36 RG rec.];
- GIOVANNI MONTUORI squalifica tesserato per 2 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco [art. 33,3/2b RG].

Sentito telefonicamente il sig. Marco Santo Alaia, il quale, seppur indicato alla società ricorrente quale testimone oculare, affermava di non aver assistito alla gara e quindi neppure agli episodi oggetto di ricorso, ma di aver coadiuvato il presidente nella stesura del predetto.

Sentito telefonicamente il sig. Pietro Macario, presidente della società ricorrente, il quale si riportava integralmente al ricorso ed insisteva sulla acquisizione, quale prova, dei video amatoriali acclusi e stigmatizzava gli episodi avvenuti dopo la sirena finale, precisando che quello dell'invasione di campo è riferito ad un individuo isolato, tifoso della squadra di casa.

Sentito telefonicamente il primo arbitro, sig. Francesco Fiordoro, il quale si riportava al contenuto del rapporto, confermando l'invasione di campo e le offese di un tifoso della squadra B (identificato agevolmente in quanto indossava una maglia con lo stemma della squadra ospite) al termine della sfida, quando le squadre erano ancora in campo e si salutavano; ha poi confermato la spropositata e fallosa reazione avuta dal sig. Giovanni Montuori al fallo antisportivo sanzionato ad un avversario nel corso della gara; infine, ha confermato altresì quanto riportato a referto con riferimento al primo assistente della società ricorrente, sig. Antonio Bianco.

Sentito telefonicamente il secondo arbitro, sig. Brigantini Francesco Junior, che ha ribadito integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale e tutto quanto riferito dal primo arbitro.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

- accertata la ricostruzione dei fatti;
- letto il rapporto arbitrale;
- ascoltati il testimone ed il presidente della reclamante e i due arbitri;
- ritenuta inammissibile la visualizzazione e valutazione dei video allegati al ricorso (art. 83 RG);
- verificato che nel caso di specie pare non vi sia stato, nel primo caso, effettivamente alcun tentativo di invasione del campo di gioco, commesso da individuo isolato, essendo altresì assorbito dal comportamento minaccioso sanzionato dal giudice sportivo;
- verificato che il comportamento avuto dal sig. Antonio Bianco, da cui è scaturito il fallo tecnico con allontanamento, ha di fatto determinato l'esaurimento dei propri effetti nell'alveo dell'art. 32,2 RG e quindi risulta applicabile al caso di specie solo l'art. 36 RG;
- verificato che il comportamento avuto dal sig. Giovanni Montuori è esattamente quello sanzionato dal giudice sportivo.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene compiutamente provata la dinamica dei fatti così come descritta nel rapporto arbitrale e, in parziale riforma dei provvedimenti sanzionatori comminati dal giudice sportivo:

- revoca l'ammenda di Euro 75.00 per tentativo di invasione del campo di gioco, commesso da individuo isolato [art. 29,2A RG rec.];
- riduce ad una sola giornata la squalifica al tesserato sig. Antonio Bianco per violazione dell'art. 36 RG;
- conferma nel resto.

Dispone incamerarsi il 75% della tassa reclamo.

Napoli, 03 giugno 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli